

**N. 01981/2014 REG.PROV.CAU.
N. 03367/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3367 del 2014, proposto da:

Doranzo Infrastrutture Srl in proprio Nonchè n.q.di Capogruppo della costituenda ATI, Ati-Imet Spa, Ati-Bonaventura Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Francario, Michele Dionigi, Francesco Marascio, con domicilio eletto presso Fabio Francario in Roma, via della Mercede, 11;

contro

Ferrotramviaria Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gentile, con domicilio eletto presso Massimo Gentile in Roma, via Sebino, 29;

nei confronti di

Consorzio Cooperative Costruzioni Ccc Soc.Coop., Cobar Spa, Balfour Beatty Rail Spa, rappresentati e difesi dall'avv. Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso Valentino Vulpetti in Roma, via Sabotino, 2/A;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00213/2014, resa tra le parti, concernente aggiudicazione gara per esecuzione lavori della stazione Andria sud della ferrovia Bari-Barletta

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrotramviaria Spa e di Consorzio Cooperative Costruzioni Ccc Soc.Coop. e di Cobar Spa e di Balfour Beatty Rail Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Fabio Francario, Massimo Gentile e Valentino Vulpetti;

Considerato che l'appello proposto avverso l'ordinanza di reiezione della misura cautelare appare fondato, sia in quanto, nei limiti di delibazione della presente fase cautelare, appare sussistente il fumus boni iuris del ricorso instaurativo del giudizio di I grado, con riferimento ai motivi afferenti alla coerenza dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, sia in ordine a quanto dedotto con riferimento alla pendenza della procedura di concordato preventivo di una delle ditte della costituenda ATI;

Ritenuto che il danno lamentato dall'appellante, anche valutato in comparazione con l'interesse pubblico alla celere realizzazione dell'opera,

possa essere evitato accogliendo la domanda di misure cautelari, nei sensi della celere fissazione dell'udienza pubblica per la definizione della controversia nel merito in I grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3367/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, nei limiti della fissazione della udienza pubblica nel giudizio di I grado..

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)